

Legge sui cani del Comune di Poschiavo
(approvata dal popolo il 25 novembre 2012)

61.20

-
- Art. 1.* Lo scopo della presente legge è di garantire la corretta attuazione del diritto federale e cantonale, di preservare le persone, gl'animali e le cose dai pericoli che possono risultare dalla detenzione di cani, di promuovere la giusta detenzione e conduzione degli stessi e di riscuotere una tassa annuale. *Scopo*
- Art. 2.* Le prescrizioni della presente legge valgono per tutti i detentori di cani, sia che essi risiedano permanentemente nel Comune di Poschiavo, che vi risiedano solo temporaneamente o che siano di passaggio. *Campo d'applicazione*
- Art. 3.* È vietato lasciar vagare i cani senza sorveglianza. *Obblighi generali*
- Di regola, durante le uscite, i cani vanno tenuti al guinzaglio. Se sono lasciati liberi, vanno tenuti sotto controllo. Il detentore deve adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggire al suo controllo e nuocere alle persone, ad altri animali o alle cose. Se richiesto dalle circostanze, il cane va munito di museruola.
- I cani sono da tenere al guinzaglio se si trovano in edifici pubblici, in aree scolastiche, nei parchi gioco, presso degli impianti sportivi pubblici, nei luoghi di ristorazione e nei parcheggi pubblici.
- È vietato condurre i cani in edifici di culto, cimiteri, piscine, sale da concerto, teatri e cinema. Esclusi da questo divieto sono i cani guida per non vedenti e altri cani impiegati per scopi analoghi. Non vi sono, tuttavia, distinzioni per quanto riguarda il bagno nelle fontane che è proibito a tutti gl'animali.
- I detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente gli escrementi dei propri animali e a depositarli negli'appositi contenitori o, in assenza degli stessi, nei contenitori dei rifiuti. Devono pure evitare che i cani abbaino in continuazione, disturbando il vicinato.
- Art. 4.* Il cambiamento d'indirizzo del detentore di un cane, nonché il passaggio di proprietà o la morte dell'animale vanno notificati entro 30 giorni nella banca dati federale e all'Amministrazione comunale. *Obbligo di notifica e di identificazione*
- Chi prende domicilio o residenza nel Comune di Poschiavo durante l'anno, ed è detentore di un cane, deve notificare all'Amministrazione comunale il proprio animale entro 30 giorni dal suo arrivo.
- L'obbligo di notifica sussiste anche per i cani non soggetti alla tassa.
- I cuccioli sono da notificare non appena hanno raggiunto i 3 mesi d'età. Tutti i detentori di cani sono tenuti a far identificare i propri animali mediante microchip.

Art. 5. I detentori di cani soggetti all'obbligo di notifica pagano per ogni animale una *Tassa* *tassa* annuale che può variare da un minimo di CHF 100.-- fino ad un massimo di CHF 500.--. Se il cane non si trova per tutto l'anno sul territorio del Comune di Poschiavo, la tassa è calcolata su base trimestrale.

I seguenti gruppi di cani, con rispettivo certificato, sono esonerati dalla tassa: *Esonero tassa*

- cani militari;
- cani poliziotto;
- cani da valanga;
- cani per i non vedenti e non udenti;
- cani da catastrofe;
- cani da terapia e d'assistenza;
- bracchi da sangue.

Art. 6. La tassa incassata viene impiegata per far fronte alle spese amministrative del *Impiego tassa* settore, per la posa e la pulizia dei contenitori installati per la raccolta degli'escrementi e per altre spese collegate alla detenzione di cani e alla vigilanza su di essi.

Art. 7. Il Comune deve provvedere al recupero dei cani che vagano incustoditi sul *Cani non sorvegliati* territorio. Per svolgere tale compito, può far capo alla Polizia cantonale o ad altri organi cantonali o comunali in grado di svolgere questo compito (guardiacaccia, forestali, ecc.). Può anche avvalersi del sostegno di una società cinofila.

Se il detentore del cane viene identificato, lo stesso verrà avvisato immediatamente affinché provveda al recupero dell'animale.

Qualora non fosse possibile rintracciare entro 12 ore il detentore dell'animale, il cane è affidato ad una società cinofila per la custodia. Se il detentore non può essere rintracciato, le spese sono a carico del Comune (vedi art. 67, cpv. 2 LVet).

Per i casi in cui il detentore è rintracciato, questi deve pagare le spese per il mangime, la sistemazione temporanea dell'animale, per le ricerche e tutte le altre spese connesse al recupero dello stesso.

Art. 8. Tutte le persone responsabili dell'accudimento di un cane, indipendentemente *Vigilanza sulla* *frequenza dei corsi* dalla sua razza, sono tenute a frequentare i corsi obbligatori con il proprio animale. L'organizzazione dei corsi può essere affidata a delle società cinofile o a degli'istruttori riconosciuti (vedi art. 68, cpv. 2 OPAn).

I corsi teorici da assolvere prima dell'acquisto o della presa in consegna di un cane sono obbligatori per le persone che non hanno mai posseduto un cane. I corsi pratici, relativi alla conduzione di un cane, sono obbligatori per tutti, anche per quelle persone che hanno già avuto delle esperienze nella gestione di simili animali. Il corso va frequentato entro un anno dalla presa in consegna del nuovo animale (vedi art. 68, cpv. 2 OPAn).

Il Comune può richiedere in ogni momento ai detentori di cani di documentare la frequentazione dei corsi e di esibire l'attestato di competenza.

Art. 9. Ogni detentore di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile che copra anche i casi di responsabilità legati alla detenzione e conduzione da parte di un detentore occasionale. *Responsabilità civile*

Art. 10. Le infrazioni alle disposizioni di questa legge, delle sue ordinanze e delle decisioni su di essa fondate sono punite dal Consiglio comunale nella procedura amministrativa penale ordinaria con la multa fino a CHF 5'000.--. *Sanzioni e spese di procedura*

La Giunta comunale emana un'ordinanza esecutiva (vedi art. 27, cpv. A e B Cst.) in cui regola l'applicazione pratica della legge e introduce un elenco delle contravvenzioni da punire con multe disciplinari fino ad un importo di CHF 300.--. Essa definisce gli importi delle multe e indica chi è autorizzato a riscuoterle.

Per le decisioni in base a questa legge vengono, di regola, riscosse delle spese di procedura da CHF 50.-- a CHF 200.--. In casi particolarmente complessi e difficili, l'importo massimo è di CHF 1'000.--.

Le spese per prestazioni di terzi, per eventuali perizie o per informazioni da parte di persone esterne all'Amministrazione, come pure le spese in contanti vengono aggiunte alle spese di procedura.

Art. 11. La multa disciplinare è pronunciata senza ulteriori accertamenti. Il contravventore va reso attento che può opporsi alla procedura di multa disciplinare. *Procedura di multa disciplinare*

La multa disciplinare passa in giudicato se viene pagata entro 30 giorni dalla sua emissione. Se la multa è osteggiata o non viene pagata entro 30 giorni, viene inoltrata una denuncia al Consiglio comunale. Lo stesso si pronuncerà su un'eventuale multa nell'ambito della procedura ordinaria (art. 10 cpv. 2). Esso non è tenuto ad osservare gli importi massimi risultanti dall'elenco delle multe.

Il contravventore privo di domicilio in Svizzera, che non paga immediatamente la multa disciplinare, deve depositare provvisoriamente l'importo oppure deve fornire un'altra garanzia sufficiente.

Art. 12. La presente legge è stata approvata dagli aventi diritto di voto in data 25 novembre 2012 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, unitamente all'ordinanza esecutiva della Giunta comunale dell' 8 ottobre 2012. *Entrata in vigore*